# **CONVENZIONE DI RICERCA ISTITUZIONALE**

PER COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

# 

[ENTE ESTERNO], con sede in …….., via ………, C.F. e Partita IVA …………., rappresentata dal ……….., ….

### e

Il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in via Vicinale Cupa Cintia, 21, Complesso Universitario di Monte S. Angelo - Edificio L, 80126 - Napoli, C.F. 00876220633 – P. IVA 00876220633 **PEC**: **dip.scienze-terambris@pec.unina.it** ,rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. Vincenzo Morra, nato a Napoli il 01/08/1958, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, da questo momento denominato “DiSTAR”

# **CONSIDERATO**

* • l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni
* il DiSTAR dispone delle strumentazioni e delle competenze necessarie per realizzare lo Studio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* che L’Ente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* che \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* il DiSTAR dell’Università degli Studi di Napoli Federico II identifica il Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_quale possibile coordinatore e responsabile scientifico del progetto di cui sopra per quanto riguarda la parte di competenza del DiSTAR.
* L’Ente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ individua il Prof/Dott\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ quale possibile coordinatore e responsabile scientifico del progetto di cui sopra per quanto riguarda la parte di propria competenza

**Convengono e stipulano**

# **Art. 1 – Oggetto dell’Accordo di Ricerca**

Oggetto del presente Accordo di Ricerca è la collaborazione tecnico-scientifica tra DiSTAR e il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ finalizzato allo Studio in materia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rientrante nel Progetto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CUP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **Art. 2 - Programma e durata delle attività**

Nell’ambito della convenzione sono previste le seguenti attività:

1. ………..
2. ……….
3. ………..

La presente convenzione avrà una durata prevista di …..mesi, a far data dal …….

**Articolo 3 – Coordinamento della ricerca**

La ricerca oggetto di questo Accordo di Ricerca, che si svolgerà nell’ambito definito nell’Art. 1 sarà coordinata: - dal Prof./Dott \_\_\_\_\_\_\_\_, individuato quale Responsabile dell’Accordo di Ricerca ed afferente al\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . Responsabile scientifico per il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sarà ile – dal Prof/Dott \_\_\_\_\_\_\_\_\_, responsabile scientifico per \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Art. 4 – Luoghi di esecuzione

Le attività oggetto della presente convenzione di ricerca saranno svolte presso …………..

### Articolo 5 – Contributo alle attività di ricerca

### (Se il DiSTAR eroga il un contributo alla controparte inserire questa parte)

### Il DiSTAR trasferirà al \_\_\_\_\_\_\_, previa emissione di nota di debito, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all’Art. 2 del presente Accordo di Ricerca un contributo fisso pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_/00), da corrispondersi secondo le seguenti modalità:

### - € \_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_/,00) alla consegna, prevista entro i 90 (novanta) giorni dalla stipula del presente Accordo di Ricerca, di una "Relazione scientifica sui dati disponibili e le tecniche di elaborazione previste”;

### - € \_\_\_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) subordinatamente alla approvazione della “Relazione scientifica sullo stato di avanzamento dei risultati conseguiti”, da consegnarsi entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

### - € \_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) subordinatamente alla approvazione della “Relazione scientifica sull’attività svolta e sui risultati conseguiti”, da consegnarsi entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Le attività oggetto del presente Accordo di Ricerca, rientranti tra le finalità istituzionali di ricerca svolte dal DiSTAR, sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e ss.mm.ii.

(Se la controparte eroga al DiSTAR un contributo inserire questa parte)

Il \_\_\_\_\_\_\_\_\_ trasferirà al DiSTAR previa emissione di nota di debito, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all’Art. 2 del presente Accordo di Ricerca un contributo fisso pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_/00), da corrispondersi secondo le seguenti modalità:

- € \_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_/,00) alla consegna, prevista entro i 90 (novanta) giorni dalla stipula del presente Accordo di Ricerca, di una "Relazione scientifica sui dati disponibili e le tecniche di elaborazione previste”;

- € \_\_\_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) subordinatamente alla approvazione della “Relazione scientifica sullo stato di avanzamento dei risultati conseguiti”, da consegnarsi entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

- € \_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) subordinatamente alla approvazione della “Relazione scientifica sull’attività svolta e sui risultati conseguiti”, da consegnarsi entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

### Le attività oggetto del presente Accordo di Ricerca, rientranti tra le finalità istituzionali di ricerca svolte dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_, sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e ss.mm.ii.

(se nessuna delle parti eroga un contributo all’altra eliminare tutto gli artt 5 e 6 e rinumerare gli articoli successivi)

### Articolo 6 – Modalità di pagamento del contributo

DiSTAR e \_\_\_\_\_\_\_ si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente Accordo di Ricerca, a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti della su menzionata Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., i trasferimenti finanziari relativi alla Ricerca graveranno con la seguente ripartizione sui rispettivi progetti:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università Federico II di Napoli, comunica gli estremi identificativi del sotto indicato conto corrente bancario acceso presso il proprio Tesoriere:

    IBAN: **IT79O0623003543000058327189**

(per i pagamenti da parte di Enti Privati)

IBAN: **IT19O0100004306TU0000023937**

(conto di tesoreria acceso presso la Banca d’Italia per i pagamenti da parte di Enti Pubblici)

Dichiara inoltre che i suddetti conti sono dedicati a tutti i servizi e interventi in corso o futuri relativi alle attività di questo progetto e si impegna a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi sono le seguenti:

Vincenzo Morra, nato a Napoli il1/8/1958

residente in Via Spartaco 25/A, 80126, Napoli

Codice fiscale: MRRVCN58M01F839N con qualifica di Direttore;

Agostino Salomone, nato a Napoli il 18/10/1965

residente in Via Omodeo 45 , 801285 Napoli)

Codice fiscale: SLMGTN65R18F839O

con qualifica di Capo Ufficio Dipartimentale di Contabilità.

Il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ comunica gli estremi del proprio conto corrente:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nessun pagamento in contante verrà ammesso a rimborso per qualsiasi tipo di spesa sostenuta da ambo le parti.

**Articolo 7 – Personale**

Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo di Ricerca affidato al personale che verrà scelto ed impegnato ad esclusiva cura di DiSTAR e \_\_\_\_\_, secondo le norme di legge, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con l’altra parte. DiSTAR e \_\_\_\_\_\_\_\_\_ si faranno carico degli oneri del personale ad essi riferibili, senza possibilità di rivalsa, anche solo parziale, nei confronti dell’altra parte. Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del proprio personale che frequenti, in virtù del presente Accordo di Ricerca la sede di esecuzione dei lavori oggetto dell’Accordo di Ricerca stesso. Il personale del DiSTAR che si rechi presso il \_\_\_\_\_ per assistere ai lavori relativi al presente Accordo di Ricerca è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori del DiSTAR e del \_\_\_\_\_\_\_\_\_. DiSTAR e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dichiarano che le attività di cui al presente Accordo di Ricerca si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza in ambiente di lavoro, anche prevedendo in separati accordi gli eventuali adempimenti specifici.

**Art. 8 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Il personale di UNINA e \_\_\_\_\_\_\_, che si rechi presso la sede dell’altro Ente per partecipare ai lavori relativi alla presente Convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza ivi presenti.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le Parti si assumono, ciascuna per propria competenza, tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sia relativamente alla sicurezza delle proprie sedi (all. IV – D.Lgs. 81/08), nei confronti del proprio personale dipendente o ad esso equiparato interessato dallo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

I soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e quant’altro necessario in applicazione dei rispettivi regolamenti interni in relazione alla tipologia della collaborazione.

Le Parti si impegnano a provvedere al coordinamento delle attività da ciascuna svolte fornendo, prima del loro inizio, dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro di propria competenza e su quelli correlati alle prestazioni da eseguire e sulle relative misure di prevenzione, protezione ed emergenza presenti.

Qualora il personale delle Parti, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento tra le parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e protezione da adottare.

Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l’attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti ed essere garantiti da apposita copertura assicurativa per i rischi d’incendio, furto e responsabilità civile verso terzi.

Ciascuna Parte si assume la responsabilità per eventuali danni che dovessero essere provocati da proprio personale o ad esso equiparato alle persone, alle infrastrutture o alle attrezzature messe a disposizione dall’altra Parte.

### Articolo 9 – Gestione e Rendicontazione

### È fatto obbligo al Responsabile scientifico di ciasun Ente di inviare al Coordinatore scientifico della ricerca, nei tempi sotto indicati:

### - Relazione scientifica sui dati disponibili, le tecniche di elaborazione previste entro i 90 (novanta) giorni dalla stipula del presente Accordo di Ricerca.

### - Relazione scientifica sullo stato di avanzamento dei risultati conseguiti”, da consegnarsi entro il \_\_\_\_\_\_\_.

### - Relazione scientifica sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da consegnarsi entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

### La mancata ottemperanza alle scadenze previste per l’invio delle suddette Relazioni scientifiche e alle disposizioni contenute nel presente Accordo di Ricerca potrà determinare la richiesta di restituzione dei contributi eventualmente ricevuti.

**Articolo 10 - Disponibilità e riservatezza dei dati e dei risultati**

DiSTAR e \_\_\_\_\_\_\_ si danno reciprocamente atto di rinunciare alla titolarità esclusiva dei diritti di sfruttamento dei risultati ottenuti a seguito della ricerca oggetto del presente Accordo di Ricerca. I Responsabili scientifici di ciascuna parte, a nome di tutti i partecipanti alla Ricerca del proprio Ente, si impegnano a:

- mettere a disposizione dell’altra parte i dati raccolti e i risultati acquisiti alla fine della Ricerca;

- mettere a disposizione dell’altra parte i dati e i risultati acquisiti in qualsiasi momento questi vengano richiesti dal Coordinatore della ricerca;

- prendere parte, di persona o attraverso un delegato, alle riunioni periodiche convocate dal Coordinatore della ricerca con una frequenza massima di una ogni due mesi, impegnandosi, se richiesto, a relazionare sullo stato della Ricerca.

**Articolo 11 – Pubblicazioni**

DiSTAR e \_\_\_\_\_\_\_ condividono i risultati della Ricerca di cui possono liberamente disporre per i rispettivi scopi scientifici, previa reciproca consultazione. La diffusione dei risultati della Ricerca attraverso piattaforme web ad accesso libero, così come la diffusione alla popolazione e alle Pubbliche Amministrazioni sarà concordata nei modi e nei tempi da entrambi. Gli articoli scientifici derivati come prodotti intermedi o finali della attività contenute nel presente Accordo di Ricerca devono essere consegnate in formato digitale e devono riportare la seguente dicitura: “Lavoro realizzato con fondi del Progetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

**Articolo 12 – Recesso**

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 60 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento positivamente eseguite.

**Art. 13 – Trattamento dei dati personali e norme anticorruzione**

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I “L’Università degli Studi di Napoli Federico II e la controparte si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito “GDPR”) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii. nonché, ove rilevanti, dai provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. L’Università degli Studi di Napoli Federico II e la controparte garantiscono che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR e che saranno posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa su richiamata nonché si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate volte a garantire che il trattamento sia conforme al medesimo GDPR. L’Università degli Studi di Napoli Federico II e la controparte assumono la qualità di titolari autonomi del trattamento e assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy.”.

Si richiama l'osservanza delle norme in materia di anticorruzione, la cui violazione comporterà immediata risoluzione del contratto, in particolare la Legge 190/2012, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di Ateneo 2020-2022, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/13) e il Codice di Comportamento dell'Università (del C.d.A. del 30/1/14 n. 36).

**Articolo 14 - Controversie**

Le parti si impegnano a risolvere ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione del presente Accordo di Ricerca, in prima istanza, in via amichevole. L’art. 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

**Articolo 15 – Registrazione, imposta di bollo e norme di rinvio**

Il presente atto, stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico, soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell’Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 131/1986, i cui oneri saranno a carico della Parte richiedente la registrazione. 15.2. Il presente rapporto giuridico altresì soggetto ad Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972 – Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 del 20.03.1989 estesa con autorizzazione n. 45414 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli il 29.02.2024”

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Ricerca, si fa riferimento e rinvio alle disposizioni del Codice Civile.

**Articolo 16 - Sottoscrizione**

Il presente Accordo di Ricerca viene firmata dalle parti in modalità di firma digitale ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990

Luogo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

per la [Ente esterno] per il DiSTAR

Il Direttore (Prof V.Morra)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_